



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

61/2012
AGOSTO/2/2012 (*)
2 Agosto 2012

**SI SUSSEGUONO I PROVVEDIMENTI
DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE IN TEMA DI STUDI DI
SETTORE. DOPO IL COMUNICATO
STAMPA DEL 10 LUGLIO SEGUONO
LA CIRCOLARE N. 30/E DEL 11
LUGLIO ED IL PROVVEDIMENTO
DIRETTORIALE DEL 12 LUGLIO CHE
DISCIPLINA IL REGIME PREMIALE.**

Abbiamo già segnalato come, a seguito dell'intervento del nostro CNO,
l'Agencia delle Entrate con la **nota del 10/7/2012** ha sancito che "i

soggetti che applicano gli studi di settore e che ritengono opportuno adeguarsi ai ricavi o ai compensi stimati sulla base della versione 1.0.2 di GERICO (sempre che gli stessi siano diversi da quelli calcolati con la versione 1.0.1) **potranno farlo** versando le maggiori imposte dovute per adeguamento **entro il termine del 20 agosto 2012 senza il pagamento della maggiorazione** dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo”.

Ebbene, con incredibile ritardo, **l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta con la Circolare Ministeriale del 11 Luglio n. 30/E** per fornire **chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore** ed, in particolare, per l’utilizzo degli stessi **per il periodo d’imposta 2011**.

Il documento di prassi affronta anche la problematica relativa ai contribuenti “ex minimi” che hanno cessato di avvalersi del particolare regime contabile-fiscale nel corso del 2011.

Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, **derivanti dal passaggio dal principio di “cassa”** dei minimi **a quello di competenza** ordinariamente utilizzato dalle imprese, **sono state previste particolari modalità applicative** nei confronti di tali soggetti.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi”, **è stato previsto, per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’inutilizzabilità “diretta” degli studi di settore per l’azione di accertamento** (cfr. paragrafo 5 della circolare n. 8/E del 16 marzo 2012). **La disposizione riguarda, quindi, i soli soggetti che nel 2011 sono rientrati nel regime ordinario a seguito della precedente adesione al regime dei “minimi”.**

La Circolare riferisce altresì che, analogamente a quanto effettuato negli anni dal 2007 al 2011, anche per il 2012 **è stata ripetuta l’attività di invio di comunicazioni relative a particolari anomalie** che, seppur **in**

presenza di "congruità" agli studi di settore, risultano probabilmente **originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati** per l'applicazione degli studi, **ovvero dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il modello** dei dati rilevanti per gli studi di settore.

Anche per quest'anno le comunicazioni sono state inviate sia direttamente ai contribuenti, tramite raccomandata, sia ai relativi intermediari, utilizzando il canale Entratel.

L'obiettivo delle comunicazioni, come per gli anni precedenti, **resta l'invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello** di dichiarazione, allo scopo di **scoraggiare la reiterazione** di eventuali comportamenti non corretti.

Al riguardo, si fa presente che **nella comunicazione viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2012, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.**

Di diverso tenore invece, **il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 Luglio 2012** che, in attuazione della disciplina prevista dai commi da 9 a 13, dell'art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*id.* decreto Salva Italia), **detta le condizioni per accedere al regime premiale, riservato ai contribuenti virtuosi**, soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore **che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori** previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

Per tali contribuenti sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi, sono inoltre **ridotti di un anno i termini di decadenza per**

l'attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo, ex art. 38, DPR 600/73, è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.

Per accedere al regime premiale è necessario che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

La fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere **anche nel caso di errori o omissioni**, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati **che non comportano la modifica:**

- **dell'assegnazione ai cluster;**
- **del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;**
- **del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;**

rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

Queste le condizioni di accesso al premio:

- a) **la coerenza sussista per tutti gli indicatori** di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
- b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere **per entrambe le categorie reddituali;**
- c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, **la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi.**

Per il periodo di imposta 2011 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n.1 del provvedimento in commento. Essi sono stati individuati tra quelli che applicano **particolari indicatori di coerenza economica** riferibili alla efficienza e produttività del fattore lavoro, del fattore capitale, di efficienza nella gestione delle scorte, di redditività e di struttura. A titolo esemplificativo, **ne fanno parte** i contribuenti che compilano gli studi di settore riferibili a **Bar, gelaterie e pasticcerie, Servizi di ristorazione commerciale, Commercio al dettaglio di alimentari.**

Vi invitiamo perciò a **vigilare attentamente circa la fedeltà dei dati utilizzati** per la compilazione del particolare strumento di accertamento analitico – induttivo, **considerando altresì il timido tentativo dell'amministrazione finanziaria teso all'introduzione di un regime premiale** con la previsione di una "sanzione positiva" che superi la concezione Kelseniana di norma giuridica.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN